

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2020
595/2020/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2021, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1140^a riunione del 29 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto-legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2016 (di seguito: decreto ministeriale 16 febbraio 2016);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: deliberazione 103/04);
- la deliberazione dell’Autorità 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 402/2013/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 262/2019/R/com (di seguito: deliberazione 262/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2019, 382/2019/R/com (di seguito: deliberazione 382/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 568/2019/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas);

- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), approvato con deliberazione 554/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com (di seguito: deliberazione 572/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 95/2020/R/com (di seguito: deliberazione 95/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com (di seguito: deliberazione 349/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com (di seguito: deliberazione 548/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 564/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 565/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 565/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 566/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2020/R/eel
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 375/2019/R/com (di seguito: documento per la consultazione 375/2019/R/com);
- la comunicazione della Sogin prot. 55859 del 2 dicembre 2020 (prot. Autorità 40348 del 3 dicembre 2020) (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2020);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 23219 del 14 dicembre 2020 (prot. Autorità 42147 del 15 dicembre 2020);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20200053255 del 14 dicembre 2020 (prot. Autorità 43405 del 22 dicembre 2020) (di seguito: comunicazione 14 dicembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 14 dicembre 2020, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2021;
- le suddette stime confermano sostanzialmente le previsioni del precedente trimestre in relazione ad un crescente squilibrio tra gli oneri posti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3) e i gettiti attesi per gli anni 2020 e 2021, anche per effetto di un peggioramento dei flussi di cassa in entrata del medesimo conto, in conseguenza della contrazione dei

- prelievi di energia elettrica registrati nell'anno corrente, in particolare a partire dal mese di marzo, per effetto delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con la deliberazione 349/2020/R/com l'Autorità aveva già provveduto ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento A_{3*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} ;
 - anche tenendo conto di tale adeguamento, si conferma una progressiva significativa riduzione della liquidità del conto A3;
 - lo squilibrio di cassa derivante da quanto evidenziato nei precedenti alinea, tuttavia, ha una manifestazione graduale, conseguenza del disallineamento temporale tra uscite finanziarie e competenza degli oneri;
 - detto squilibrio è inoltre in parte controbilanciato:
 - a. dal gettito dell'elemento A_{ESOS} (a copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica) della medesima componente tariffaria A_{SOS} , che risulta superiore agli oneri previsti di competenza, mentre lo squilibrio registrato negli anni precedenti al 2020 risulta annullato;
 - b. dal gettito di alcuni elementi della componente tariffaria A_{RIM} , e in particolare l'elemento A_{2RIM} e l'elemento A_{uc7RIM} ;
 - con la comunicazione 14 dicembre 2020, il GSE ha altresì:
 - a. aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2021;
 - b. aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2021;
 - per il 2021 gli oneri di cui al precedente punto, lettera a), risultano pari a zero;
 - già in sede dell'aggiornamento tariffario a partire dal 1 trimestre 2020, con la deliberazione 572/2019/R/com, l'Autorità ha provveduto ad azzerare l'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , istituita a copertura dei suddetti oneri;
 - l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede *“misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”*;
 - l'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
 - l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03; e che la componente MCT a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 34.4, lettera i), del TIT, è confluita nella componente A_{RIM} (elemento A_{mctRIM});

- con la deliberazione 572/2019/R/com, l’Autorità ha fissato, per l’anno 2020, il valore dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0187 centesimi di euro, per tener conto dell’aggiornamento annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- con la medesima deliberazione è stato conseguentemente adeguato il livello dell’elemento A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} a quanto previsto nel precedente alinea;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 572/2019/R/com, l’aggiornamento annuale dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2019 - novembre 2020, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall’Istat, per il periodo dicembre 2019 - novembre 2020, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari a – 0,16%;
- detta variazione, per ragioni di arrotondamento, non comporta alcun adeguamento per il 2021 della componente di cui all’articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03;
- il gettito della componente tariffaria UC3 non risulta adeguato a coprire gli oneri stimati di competenza.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AI VOLUMI DI SERVIZIO DEL SETTORE ELETTRICO

- con le deliberazioni 564/2020/R/eel, 565/2020/R/eel e 566/2020/R/eel l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per gli utenti domestici e non domestici per l’anno 2021;
- ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di energia prelevata, potenza impegnata e numero di punti di prelievo (di seguito: volumi di servizio) a livello nazionale, per la definizione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, l’Autorità ha ritenuto che:
 - a. con riferimento ai volumi di servizio attesi per l’anno 2021 per le utenze domestiche, sia ragionevole considerare una variazione nulla rispetto ai volumi di servizio utilizzati per le tariffe applicate nel 2020;
 - b. con riferimento ai volumi di servizio attesi per l’anno 2021 per le utenze non domestiche, sia ragionevole considerare che, da un lato, una frazione del numero di punti di prelievo che nel 2020 sono stati disattivati potrà essere riattivato per ripresa delle attività interrotte e, dall’altro, sia ragionevole attendersi una ripresa dei volumi medi di potenza e energia per punto attivo, in coerenza con le previsioni macroeconomiche di ripresa, quali quelle contenute del Documento Programmatico di Bilancio del 2021;

- il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - a. aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - b. un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 34.11 del TIT prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL *BONUS* ELETTRICO

- con la deliberazione 572/2019/R/com l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2020, gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico);
- il comma 9.2, lettera a), del TIBEG prevede che l'aggiornamento del *bonus* elettrico sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007 come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 2 dicembre 2020, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, il piano finanziario 2021, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- il piano di cui al precedente alinea prevede, altresì, una erogazione, da parte della Cassa, nel mese di febbraio 2021, per far fronte a un esborso straordinario in relazione alla possibile conclusione di un accordo con la *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA) britannica in merito al contratto Latina '79 e

alla cessione onerosa dei prodotti del riprocessamento presso Sellafield di parte del combustibile irraggiato italiano (di seguito: accordo NDA).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con le deliberazioni 262/2019/R/com e 382/2019/R/com, l’Autorità ha disposto che il valore della componente tariffaria RET (e, conseguentemente, della componente tariffaria RE), in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 è confermato fino al 31 dicembre 2020, nelle more della conclusione del procedimento nell’ambito del quale è stata pubblicato il documento per la consultazione 375/2019/R/com;
- con la deliberazione 96/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET;
- il comma 2.3 della deliberazione 96/2020/R/eel prevede che, per i produttori ammessi al beneficio, il diritto alla restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE decorre da una data non antecedente al 1 luglio 2021, di fatto fissando a tale data l’avvio della riforma introdotta con la medesima deliberazione;
- con la deliberazione 95/2020/R/com l’Autorità ha pertanto confermato anche per il primo semestre 2021 il livello della componente RET come fissato deliberazione 262/2019/R/com e 382/2019/R/com;
- la deliberazione 96/2020/R/eel prevede, tra l’altro:
 - a. di definire l’elemento RE_{TEE} pari alla parte della componente tariffaria RE e RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE;
 - b. di adottare un approccio *ex-post* per la restituzione (totale o parziale a seconda della tipologia di impianto termoelettrico) dell’elemento RE_{TEE} al fine di evitare ogni eventuale forma di discriminazione tra diversi tipi di produttori termoelettrici, oltre che l’insorgenza di costi legati alla necessità di modificare i sistemi di fatturazione utilizzati dalle imprese di distribuzione (e di vendita) del gas naturale;
 - c. che la restituzione di cui al precedente punto trovi applicazione previa richiesta da parte dei produttori termoelettrici aventi diritto, secondo modalità definite dal GSE previa consultazione e approvazione dell’Autorità;
- la deliberazione 96/2020/R/eel ha invece demandato a successivo provvedimento le modalità tramite le quali:
 - a. è determinato e pubblicato l’elemento RE_{TEE} ;
 - b. sono definiti i criteri necessari affinché sia possibile continuare a riconoscere ai distributori elettrici e ai distributori gas gli oneri derivanti dagli obblighi posti in capo dal meccanismo dei TEE secondo le medesime modalità già vigenti;

- c. sono definite le modalità di interazione tra GSE e Cassa per regolare le partite finanziarie;
- con la deliberazione 548/2020/R/com, l’Autorità ha definito le modalità di cui al precedente alinea, prevedendo, tra l’altro, che:
 - a. a partire dalla competenza 1 luglio 2021, l’Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzia separatamente la parte delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento RE_{TEE} ;
 - b. a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell’ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ($\Delta UC7$) dell’elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 75 della RTDG (di seguito: conto RE/RET), a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;
- il regolamento applicativo predisposto dal GSE e approvato (con modifiche) dalla deliberazione 548/2020/R/com prevede che in occasione della prima attuazione, per beneficiare del diritto alla restituzione dal 1 luglio 2021, i produttori termoelettrici dovranno presentare la richiesta entro l’1 aprile 2021;
- non si dispone pertanto ancora di stime in relazione agli importi annui da restituire ai produttori termoelettrici ai sensi di quanto stabilito dalle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com;
- le disposizioni di cui alle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com non modificano pertanto la base imponibile delle componenti RE e RET, sussistendo l’obbligo di pagare tali componenti anche da parte dei produttori termoelettrici, ma stabiliscono il diritto di tali produttori ad un parziale rimborso delle medesime componenti (rimborso formalmente a valere sul conto RE/RET, ma pagato con una quota parte del gettito dell’elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM});
- pur sussistendo numerosi elementi di incertezza relativamente agli oneri di competenza 2021 in capo al conto RE/RET (come in relazione all’analogo conto del settore elettrico), in quanto allo stato non risultano ancora emanati i decreti di fissazione degli obiettivi di risparmio energetico del medesimo anno 2021, il gettito atteso delle componenti RE e RET appare sufficiente a sostenere gli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE previsti in capo al conto alimentato dalle medesime componenti;
- in capo al conto RE/RET insistono anche gli oneri di incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28/11, potenziato da ultimo dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (di seguito: oneri CET);
- gli oneri CET risultano in costante crescita negli ultimi anni, e per l’anno 2021 il GSE stima un esborso finanziario in relazione a tali oneri di quasi 400 milioni di euro;

- il gettito atteso delle componenti RE e RET risulta non adeguato a sostenere in prospettiva anche gli oneri CET;
- con la deliberazione 349/2020/R/com, l’Autorità ha previsto di ridurre livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,1283 centesimi di euro/Smc fino al 31 dicembre 2020, fissandolo pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 gennaio 2021, utilizzando le disponibilità residue in giacenza sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati, con l’obiettivo di stabilizzare il corrispettivo CRV^{FG} per i residui anni del quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- non si rilevano altri elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL *BONUS GAS*

- con la deliberazione 572/2019/R/com l’Autorità ha aggiornato, per l’anno 2020, gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*);
- il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l’aggiornamento del *bonus gas* sia effettuato applicando ai valori in vigore nell’anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l’aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 103/04, al fine di eliminare gli effetti negativi derivanti dalle anticipazioni effettuate dalla Cassa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito, Gestore della rete, cui è successivamente subentrato, in relazione alle agevolazioni alle fonti rinnovabili e assimilate, il GSE), relativamente al credito IVA maturato dal medesimo Gestore nei confronti dell'erario, l’Autorità ha previsto che l’esazione della componente tariffaria A_3 (oggi componente A_{SOS}) fosse effettuata dal Gestore della rete nei confronti delle imprese distributrici direttamente interconnesse alla rete di trasmissione nazionale;
- sono venute meno le ragioni che avevano indotto l’Autorità a prevedere l’esazione diretta della componente A_3/A_{SOS} da parte del GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- in relazione alle previsioni di gettito, tener conto dei volumi di servizio attesi per l'anno 2021 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 564/2020/R/eel, 565/2020/R/eel e 566/2020/R/eel;
- procedere ad un adeguamento al rialzo dell'elemento A_{3^*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} ;
- in considerazione dell'attuale buon livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa, controbilanciare tale adeguamento al rialzo con una riduzione equivalente (in relazione al gettito annuo) dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SOS} e degli elementi A_{2RIM} e A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- confermare, per l'anno 2021, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 già fissato per l'anno 2020 dalla deliberazione 572/2019/R/com, e pari a 0,0187 centesimi di euro;
- procedere ad un adeguamento al rialzo della componente tariffaria UC3;
- in relazione agli utenti non domestici:
 - a. tener conto dell'aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto legge 91/14 per gli anni 2015- 2021;
 - b. tener conto delle classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, nonché del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 564/2020/R/eel e 565/2020/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dal presente provvedimento;
- adeguare le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} tenendo conto di quanto evidenziato nei precedenti alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- a conferma di quanto già disposto dal comma 3.1 della deliberazione 349/2020/R/com fissare, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il valore della componente CRV^{FG} pari a 0,0705 centesimi di euro/smc;
- prevedere di adeguare in aumento le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal 1 luglio 2021;
- rimandare al provvedimento di aggiornamento periodico a valere dal 1 luglio 2021 la definizione della parte delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento RE_{TEE} .

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il bonus elettrico sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del TIBEG;
- aggiornare il *bonus* gas sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del TIBEG.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa, d'intesa con il GSE, di predisporre le necessarie procedure e fornire alle imprese distributrici interessate le opportune informazioni e istruzioni affinché, a far data dall'1 luglio 2021, l'esazione della componente A_{SOS} torni ad essere effettuata da parte della Cassa nei confronti di tutte le imprese distributrici;
- in relazione a quanto sopra, Cassa e GSE, entro il 15 aprile 2021, forniscono all'Autorità una relazione dettagliata circa lo stato dell'esazione della componente A_{SOS} e delle modifiche regolatorie necessarie per garantire l'ordinato trasferimento delle responsabilità di esazione di cui sopra, garantendo la neutralità delle imprese distributrici in termini di tempistiche di versamento, la tempestiva disponibilità per il GSE delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione degli incentivi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e prevedendo, al 1 luglio 2021, il trasferimento dal GSE alla Cassa di tutte le partite pendenti afferenti l'esazione della A_{SOS} .

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, di
 - 10 milioni di euro entro il 29 gennaio 2021;
 - 20 milioni di euro entro il 26 febbraio 2021;
 - 15 milioni di euro entro il 31 marzo 2021a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2
- prevedere che la Sogin dia immediata evidenza alla Cassa e all'Autorità della sottoscrizione dell'accordo NDA di cui in premessa, nonché dell'ammontare e della data prevista del pagamento straordinario connesso al medesimo accordo;
- prevedere che la Cassa, salvo diverso avviso del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, eroghi alla Sogin l'ammontare di cui al precedente alinea, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata.

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2021

- 1.1 Per l'anno 2021, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0187 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono:
- 13,84% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - 0,00% di A_{RIM} sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - 14,14% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - 2,77% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - 4,12 % di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - 45,74% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;

- 2,55% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - 14,16% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - 2,68% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 2.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui alla Tabella 8 della deliberazione 349/2020/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, di cui alla Tabella 10 della deliberazione 572/2019/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2021.
- 3.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, è posto pari a 0,0705 centesimi di euro/smc.
- 3.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui al comma 2.4 della deliberazione 349/2020/R/com, è confermato.
- 3.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui al comma 2.5 della deliberazione 349/2020/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2021.

Articolo 4

Aggiornamenti per il secondo semestre 2021 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 4.1 A decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 2,2880 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2021

- 5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2021, sono fissati come indicato nelle Tabelle 9, 10 e 11, allegate al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 6.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 10 milioni di euro entro il 29 gennaio 2021;
 - 20 milioni di euro entro il 26 febbraio 2021;
 - 15 milioni di euro entro il 31 marzo 2021
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.
- 6.2 La Sogin dà immediata evidenza alla Cassa e all'Autorità della sottoscrizione dell'accordo NDA di cui in premessa, nonché dell'ammontare e della data prevista del pagamento straordinario connesso al medesimo accordo.
- 6.3 Salvo diverso avviso del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, la Cassa eroga alla Sogin l'ammontare di cui al precedente punto, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 A partire dall'1 luglio 2021, le modalità di esazione di cui al comma 36.1 del TIT si applicano con riferimento a tutte le imprese distributrici e a tutte le componenti A, ivi inclusa la componente tariffaria A_{SOS} .
- 7.2 Ai fini di quanto previsto dal comma 7.1, Cassa e GSE, entro il 15 aprile 2021, forniscono all'Autorità una relazione dettagliata circa lo stato dell'esazione della componente A_{SOS} e delle modifiche regolatorie necessarie per garantire l'ordinato trasferimento delle responsabilità di esazione di cui sopra, nei termini di cui in premessa.
- 7.3 Entro il 31 maggio 2021, con successivo provvedimento, l'Autorità provvede alle modifiche regolatorie necessarie ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.1, tenendo conto di quanto segnalato da Cassa e GSE ai sensi del precedente comma 7.2.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini